

Indirizzo tribunale:

Azione nella procedura semplificata¹
in virtù dell'articolo 244 CPC

Parte richiedente	Controparte
Cognome o ditta:	Cognome o ditta:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Data di nascita:	Data di nascita:
Luogo di appartenenza, cittadinanza:	Luogo di appartenenza, cittadinanza:
Professione:	Professione:
Telefono:	Telefono:
È necessario convocare un interprete? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	È necessario convocare un interprete? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Lingua:	Lingua:

Rappresentante	Rappresentante
Cognome:	Cognome:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Telefono:	Telefono:

Domanda²:

Valore litigioso³:

Oggetto litigioso⁴:

Allegati⁵:

- Procura in caso di rappresentanza
- Autorizzazione ad agire
- Dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione
- Altri documenti invocati come mezzi di prova:

Data

Firma

-
- ¹ La domanda può essere trasmessa al tribunale in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. (art. 130 e 131 CPC).
- ² L'azione deve contenere la domanda: quale è l'entità della pretesa della parte richiedente nei confronti della parte richiesta? P. es. in caso di credito controverso:
1. La parte richiesta è condannata a pagare alla parte richiedente un importo di fr. 3 000 con il 5% di interessi a partire dal 1° gennaio 2011».
 2. Le spese processuali e ripetibili sono a carico della controparte.
- ³ Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati. Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (art. 91 CPC).
- Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita (art. 92 CPC).
- ⁴ La lite va descritta in poche frasi. La parte richiedente deve soprattutto indicare di quale richiesta si tratti (p.es. prezzo d'acquisto del frigorifero). Una motivazione non è necessaria.
- ⁵ Gli allegati vanno numerati e ne va allestito un indice.